

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/158 DELLA COMMISSIONE**del 5 febbraio 2020****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione ai fini delle apparecchiature di pesatura installate a bordo dei veicoli****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 *quinquies*, paragrafo 5, della direttiva 96/53/CE del Consiglio ⁽²⁾ prevede la possibilità per gli Stati membri di installare apparecchiature di pesatura a bordo dei veicoli, al fine di effettuare il controllo di veicoli o veicoli combinati che potrebbero aver superato il peso massimo autorizzato.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1213 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce disposizioni dettagliate a garanzia di norme uniformi in materia di interoperabilità e compatibilità delle apparecchiature di pesatura installate a bordo dei veicoli.
- (3) Poiché le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1213 della Commissione sono in conflitto con le disposizioni concernenti le apparecchiature di pesatura installate a bordo dei veicoli di cui all'appendice 14 dell'allegato IC del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione ⁽⁴⁾, è pertanto opportuno modificare il suddetto allegato al fine di sopprimere il punto 5.5 dell'appendice 14.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento di esecuzione della Commissione sono conformi al parere del comitato sul trasporto stradale di cui all'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 165/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il punto 5.5 dell'appendice 14 dell'allegato IC del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione è soppresso.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1213 della Commissione, del 12 luglio 2019, che stabilisce disposizioni dettagliate a garanzia di condizioni uniformi ai fini dell'attuazione dell'interoperabilità e della compatibilità delle apparecchiature di pesatura installate a bordo dei veicoli a norma della direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 192 del 18.7.2019, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti (GU L 139 del 26.5.2016, pag. 1).

*Articolo 2***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN
